

Oggetto: TAR Lazio - Ricorso con istanza di sospensiva proposto da Francesco Carra c/Regione Lazio (fasc. n. 1678/2014) - Costituzione in giudizio.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

VISTO lo statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 11 bis “Avvocatura regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESO che l’attribuzione di deliberare in materia di liti attive e passive non risulta più contemplata dall’art. 48 del Nuovo Statuto tra quelle spettanti alla Giunta Regionale;

CONSIDERATO che tale competenza spetta ai Direttori di Direzione sulla base di quanto previsto dall’art. 14 della legge regionale n. 4/2013, nonché dalla DGR n. 300 del 26 settembre 2013;

VISTA la D.G.R. n. 111 del 29/05/2013 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore regionale della Direzione “Salute e Integrazione Sociosanitaria” alla D.ssa Flori Degrassi ;

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 22 “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio” e in particolare l’art. 1 commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 che, a parziale modifica della Legge Regionale 6/2002, istituisce il ruolo professionale degli avvocati della Regione nonché le funzioni e i compiti dell’Avvocatura Regionale disciplinando le norme transitorie;

VISTA la D.G.R. n. 48 del 11/02/2011 avente ad oggetto: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche”, che ha modificato l’art. 553bis e gli allegati A e B del Regolamento Regionale 1/2002, riguardanti l’Avvocatura Regionale, dettando specifiche disposizioni transitorie;

VISTA la nota prot. n. 678592 del 05/12/2014 con la quale l’Avvocatura Regionale nel trasmettere copia del ricorso in oggetto, ha chiesto di far pervenire una dettagliata relazione sui fatti in causa e la determinazione con la quale si dispone di resistere in giudizio;

VISTA la nota prot. n. 712981 del 23/12/2014 con la quale l’Area “Formazione”, ha trasmesso la relazione sulla questione oggetto del ricorso e alla quale si rinvia per relationem ai fini della motivazione del presente provvedimento;

Per i motivi in premessa indicati, che integralmente si richiamano,

DETERMINA

- di ritenere sussistente l’interesse dell’Amministrazione Regionale alla costituzione in giudizio, al fine di consentire l’adeguata difesa della Amministrazione Regionale, con facoltà di proporre impugnative negli ulteriori gradi di giudizio e/o resistere alle stesse, nonché negli eventuali e relativi giudizi di ottemperanza;
- di trasmettere all’Avvocatura Regionale la presente determinazione, con la quale viene formalizzata la decisione di resistere in giudizio.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
(D.SSA FLORI DEGRASSI)